# *IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA*

## *- introduzione -*

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

*Dott. Luca Petrone*

# *Il nuovo Codice della crisi d'impresa - introduzione*

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, si intendono:

- ***crisi***: lo ***stato di difficoltà economico – finanziaria che rende possibile l'insolvenza*** del creditore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- ***insolvenza***: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che **il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**.

# *Il nuovo Codice della crisi d'impresa - introduzione*

- Il 22 dicembre 2017 la *Commissione Rordorf* viene nominata per la predisposizione della bozza di Decreto delegato in attuazione della ***Legge delega 155/2017***. La Commissione, successivamente, consegna all'allora Ministro della Giustizia, On. Orlando, il suo progetto di «*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*». Il decreto si arena a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
- Il *progetto Rordorf* viene ripreso dal nuovo Governo e dal Ministro Bonafede, fino ad arrivare alla ***pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. lgs. n. 14/2019 in data 14/02/2019***.
- Infine, il 20/03/2019 è stata pubblicata in G.U. la ***Legge delega n. 20/2019***, per l'emanazione di decreti correttivi al CCI.

# *Il nuovo Codice della crisi d'impresa - introduzione*

Il periodo di *vacatio legis* di 18 mesi è stato inserito per permettere alle imprese di dotarsi degli strumenti necessari per affrontare la nuova normativa.

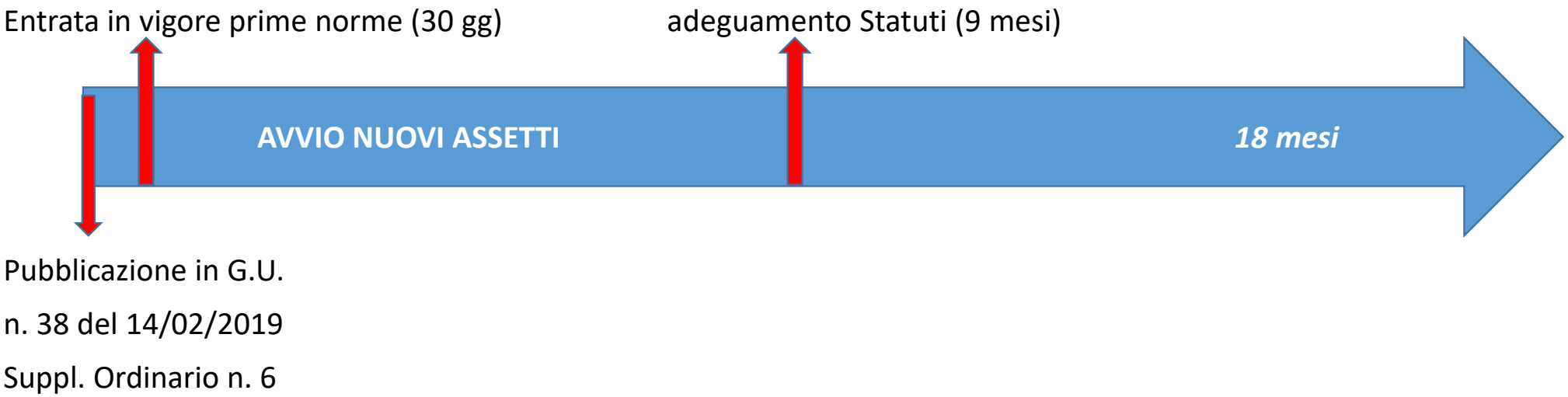


FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

# *Il nuovo Codice della crisi d'impresa - introduzione*

***Finalità*** del nuovo CCI:

a) procedere al ***riordino della disciplina*** legata alla crisi e all'insolvenza, con la costituzione di un unico codice che superasse il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare);

b) imporre all'imprenditore, sia esso individuale o collettivo, l'***adozione di misure idonee*** e di ***un assetto organizzativo adeguato*** ai sensi dell'art. 2086 per rilevare tempestivamente la crisi ed assumere senza indugio le opportune iniziative;

c) «*consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività*». (*raccomandazione 2014/135/UE*)

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

# *IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA*

## *- le modifiche al Codice Civile -*

FEDERCOOP ROMAGNA

SERVIZI ALLE IMPRESE

## *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

Le disposizioni di **immediata attuazione** (entrate in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del C.C.I. in G.U.) trattano:

- gli assetti organizzativi (artt. 375 e 377);
- le responsabilità degli amministratori (art. 378);
- la nomina dell'organo di controllo (art. 379).

## *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

Per quanto riguarda gli assetti organizzativi, l'art. 375 del C.C.I., oltre a modificare la rubrica dell'articolo in «*Gestione dell'impresa*» aggiunge all'***art. 2086 c.c.***, l'intero secondo comma:

«L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori [2094 ss.]. ***L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale***».

## *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

Il dovere di dotarsi degli assetti in capo agli amministratori **non ha un contenuto definito dalla legge**, la quale si limita ad affermare la nozione di adeguatezza e un criterio di relatività rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Il nuovo art. 2086 c.c. ha una **portata** ben più **ampia**, investendo l'organo amministrativo di **monitorare costantemente gli assetti**, indipendentemente da eventuali rischi di crisi.

# *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

Per assetto organizzativo, amministrativo e contabile si intende il complesso di regole e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un livello operativo adeguato. Tale previsione è estesa a tutti i tipi di società, sia essa di persone, sia essa di capitali.

Tale disciplina è volta a ***favorire l'emersione tempestiva della crisi***, obbligando l'imprenditore, non individuale, ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.

La disposizione è rivolta agli imprenditori operanti in forma societaria ovvero collettiva (non solo società di capitali, ma anche associazioni di rappresentanza, consorzi non organizzati in forma societaria, ecc…).

L'imprenditore non deve limitarsi a rilevare uno stato di crisi già in atto, ma anticiparlo anche attraverso ***un'intensificazione dei flussi informativi*** con i preposti alle varie funzioni aziendali.

# *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

Inoltre, l'art. 377 del C.C.I., ha modificato, come segue, l'***art. 2475 c.c.***:

«***La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.***

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

***Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381***.»

## *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

Per quanto concerne la responsabilità degli amministratori, l'art. 378, all'***art. 2476 c.c.***, dopo il quinto comma ha inserito il seguente:

- «*Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.*»

# *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

In particolare, il nuovo sesto comma dell'art. 2476 c.c.:

- sancisce la responsabilità degli amministratori con riferimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale nei confronti dei creditori;
- Consente ai creditori di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, quando il patrimonio della società risulti insufficiente rispetto al soddisfacimento dei loro crediti;
- Esplicita che la rinuncia, da parte della società, all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori non impedisce l'esercizio di tale azione da parte dei creditori.

Così facendo il Legislatore ha ***superato la problematica interpretativa*** che vedeva contrapposti coloro che ritenevano applicabile per analogia il disposto dell'art. 2394 c.c. anche in materia di S.r.l. e coloro che, al contrario, ritenevano non esserci spazio per dette interpretazioni analogiche (ripiegando sulla disciplina dettata dall'art. 2043 c.c.).

# *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

Inoltre, l'art. 378, secondo comma, ha introdotto un criterio per la quantificazione del danno, ***in caso di responsabilità degli amministratori per condotte poste in essere tra il momento nel quale si è verificata una causa di scioglimento e fino al momento della consegna ai nominati liquidatori dei documenti indicati al terzo comma dell'art. 2487bis c.c.*** (libri sociali, documenti contabili e rendiconto attività gestoria).

All'***art. 2486 c.c.***, dopo il secondo comma, è stato aggiunto il seguente:

«*Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare,* ***il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica*** *o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura* ***e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484****, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.* ***Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura***».

## *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

Il ***D. lgs. n. 14/2019 ha positivizzato il criterio della differenza dei netti*** patrimoniali, prevedendo, in subordine, l'applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare (*se mancano scritture contabili o i netti patrimoniali non possono essere determinati*).

Attraverso tale disposizione vengono individuati i criteri per **definire il danno risarcibile da parte degli amministratori** che, al verificarsi di una causa di scioglimenti *ex* art. 2484 c.c., abbiano depauperato il patrimonio della società, anziché preservarlo e gestirlo al solo fine di garantirne l'integrità ed il valore.

Una volta verificatasi la causa di scioglimento, la società cessa di essere strumento per produrre utile. Da **gestione dinamica si passa a una gestione statica** o quanto meno conservativa.

# *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

Infine, l'art. 379 C.C.I. ha apportato le modifiche alla **disciplina relativa al sindaco o revisore legale.** Le novelle rispondono all'esigenza di dotare la società di una struttura idonea a percepire in via anticipata la crisi.

In particolare viene meno il rinvio alla disciplina dettata dall'art. 2435bis c.c. (bilancio in forma abbreviata) ed ai criteri ivi indicati.

Gli articoli del Codice civile che coinvolgono le cooperative sono l'***art. 2543 c.c.*** e l'**art. 2477 c.c.**, al quale il primo rinvia.

In particolare, l'art. 379 CCI dispone che:

All'***art. 2477 c.c.***, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore ***è obbligatoria*** se la società:

a) è ***tenuta alla redazione del bilancio consolidato***;

b) ***controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti***;

c) ha superato per ***due esercizi consecutivi almeno uno*** (prima erano due) dei seguenti limiti:

1) totale dell'***attivo dello stato patrimoniale***: 2 milioni di euro (precedente parametro 4.400.000);

2) ***ricavi*** delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro (precedente parametro 8.800.000);

3) dipendenti ***occupati*** in media durante l'esercizio: 10 unità (precedente parametro 50).

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma ***cessa quando, per tre*** (prima erano due) ***esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti***.»

## *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

All'art. 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «*qualsiasi soggetto interessato*» sono aggiunte le seguenti: «***o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese***» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «*Si applicano le disposizioni dell'art. 2409 anche se la società è priva di organo di controllo*.».

In primo luogo occorre osservare che anche il conservatore del registro delle imprese potrà denunciare le società inadempienti affinché il Tribunale competente provveda a nominare i soggetti controllori.

Inoltre, anche alle s.r.l. sarà applicabile, seppur priva dell'organo di controllo, la disciplina ex art. 2409 c.c. (denunzia al Tribunale) nelle ipotesi di gravi adempimenti.

Per le cooperative tale possibilità era già prevista dall'art. 2545*quinquiesdecies* c.c.

## *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

«*Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1,* ***devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore*** *e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma* ***entro nove mesi*** *dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai* ***due esercizi antecedenti la scadenza indicata*** *nel primo periodo.*»

Per i due esercizi antecedenti, oggi, si intendono il 2017 e il 2018.

## *Il nuovo Codice della crisi d'impresa – le modifiche al Codice Civile*

Se lo statuto ***è già adeguato***:

- la società provvederà alla nomina dell'organo di controllo interno in occasione dell'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018;

Se lo statuto ***non è adeguato***:

- la società farà slittare la nomina a fine anno 2019 (il 16/12 è il termine ultimo per adeguare lo Statuto).

Inoltre, **un'interpretazione sistematica** potrebbe indurre a ritenere che in **assenza dell'organo sindacale e quindi dell'attività di vigilanza l'assetto organizzativo societario non risulterebbe adeguato**, **né conforme alle finalità del codice**, se non nelle realtà di minime dimensioni. In caso di crisi, l'omessa nomina dell'organo sindacale potrebbe configurare la responsabilità degli altri organi sociali per mancata istituzione della necessaria funzione di controllo e conseguente inadeguatezza dell'assetto societario.

# Procedura di allerta, indicatori di crisi e il ruolo degli organi di controllo

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

**D.LGS. 12/1/2019 n.14 «CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA»**

**Titolo II – PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISITA DELLA CRISI**

**Capo I – Strumenti di allerta**

**Art. 12 Nozione, effetti e ambito di applicazione**

**Art. 13 Indicatori della crisi**

**Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari**

**Art. 15 Obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati**

**D.LGS. 12/1/2019 n.14 «CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA»**

**Titolo II – PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISITA DELLA CRISI**
**Capo I – Strumenti di allerta**

Il pilastro portante della riforma è il tentativo di emersione anticipata della crisi, prima che questa diventi irreversibile.
Al fine di intercettare tempestivamente gli indizi della crisi e adottare le misure più idonee alla sua composizione il legislatore ha individuato come indicatori della crisi gli squilibri di natura economica, patrimoniale o finanziaria tali da rendere l'impresa incapace a garantire la sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi successivi e la prospettiva di continuità aziendale per l'esercizio in corso.

**D.LGS. 12/1/2019 n.14 «CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA»**

**Titolo II – PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISITA DELLA CRISI**
**Capo I – Strumenti di allerta**

Art. 12 c.1: *«Costituiscono **strumenti di allerta** gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.»*

Il legislatore ha definito strumenti di allerta:

- gli obblighi di segnalazione da parte degli organi di controllo e creditori pubblici qualificati
- obblighi organizzativi posti a capo dell'impresa

**D.LGS. 12/1/2019 n.14 «CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA»**

**Titolo II – PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISITA DELLA CRISI**
**Capo I – Strumenti di allerta**

Art. 12 c. 2. *«Il debitore,* ***all'esito dell'allerta*** *o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.»*

| |
|---|
| Il debitore accederà al procedimento di composizione assistita della crisi su segnalazione degli organi di controllo o dei creditori pubblici qualificati<br><br>Il debitore può accedere autonomamente alla procedura |

**D.LGS. 12/1/2019 n.14 «CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA»**

**Titolo II – PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISITA DELLA CRISI**
**Capo I – Strumenti di allerta**

Art. 12 c. 4 e 5
4.*Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob concernente la disciplina degli emittenti.*
*5. Sono altresì escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta: (…)*

| |
|---|
| Solo le PMI sono sottoposte alla nuova disciplina |

**Art. 13 INDICATORI DELLA CRISI**

**C.1**

***Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario****, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della* ***sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in cor****so o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini,* ***sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi****. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24*

- Sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa per almeno sei mesi successivi e la continuità aziendale per l'esercizio in corso;
- adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi

- Ritardi *reiterati e significativi* nei pagamenti di:
  - debiti per retribuzioni scaduti da 60gg per un ammontare pari alla metà delle retribuzioni mensili
  - debiti verso fornitori scaduti da almeno 120gg per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  - superamento degli indici (CNDCEC) nell'ultimo bilancio o per oltre tre mesi

**Art. 13 INDICATORI DELLA CRISI**
**C.2**
*Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attivita' economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.*

- Il CNDCEC elabora con cadenza triennale gli indici

**Art. 13 INDICATORI DELLA CRISI**
**C.3**

*L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.*

- Se gli indici elaborati dal CNDCEC non sono idonei è possibile utilizzarne altri dandone spiegazione in nota integrativa; è necessaria opportuna attestazione da parte di un professionista indipendente

- Per le società cooperative sono necessari indici specifici?

**D.LGS. 12/1/2019 n.14 «CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA»**

## PIANIFICAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E CONTINUITA' AZIENDALE

L' impresa ha l'obbligo di migliorare (se non addirittura porre in essere ex novo) i sistemi di budgeting e reporting al fine di pianificare e monitorare le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

**Art. 14 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI CONTROLLO SOCIETARIO**
**C.1**

*Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di* ***verificare*** *che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di* ***segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo*** *l'esistenza di fondati indizi della crisi*

Il collegio sindacale, il revisore o la società di revisione VERIFICANO:
1) l'adeguatezza assetto organizzativo;
2) la sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario e il prevedibile andamento della gestione.

Segnalano all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi

**Art. 14 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI CONTROLLO SOCIETARIO**
**C.2**

*La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale* ***l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.*** *In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.*

Come si attivano operativamente gli organi di controllo?

- Pec/raccomandata agli amministratori ed entro max 30gg gli amministratori devono riferire agli organi di controllo sulle soluzioni e iniziative intraprese
- In caso di mancanza o di misure non idonee nei successivi 60gg gli organi di controllo informano l'OCRI anche in deroga all'art.2407 c.c.

**Art. 14 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI CONTROLLO SOCIETARIO**
**C.3-4**

***La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale*** *per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.*

*Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.*

Esonero per gli organi di controllo della responsabilità solidale (art.2407 c.c.)

**Art. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI**

**C.1**

***L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione*** *hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione,* ***di dare avviso al debitore,*** *all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria,* ***che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2*** *e che,* ***se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge*** *o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avra' presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza,* ***essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.***

- Ade, Inps, Ag. risc. obbligo di dare avviso all'impresa del superamento di determinate soglie debitorie
- Obbligo di estinzione/regolarizzazione da parte del debitore entro 90 giorni o attivazione procedura

- Oppure AdE, Inps e Ag. Risc. segnalazione all'OCRI e organi di controllo

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

**Art. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI**
**C.2**

*2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante: a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro; b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore e' in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla meta' di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000; c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.*

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

| I parametri per la segnalazione dei creditori pubblici qualificati | | |
|---|---|---|
| Parametro | Tipologia | Ammontare |
| Iva | Debiti scaduti da liquidazione periodica | Almeno il 30% del volume d'affari (VA) del medesimo periodo e non inferiore a:<br>-euro 25,000 se il VA in dichiarazione anno prec. è al max euro 2mil<br>-euro 50,000 se il VA in dichiarazione anno prec. è al max euro 10mil<br>-euro 100,000 se il VA in dichiarazione anno prec. supera euro 10mil |
| Inps | Ritardi di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali | Ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, e superiore alla soglia di euro 50.000 |
| Crediti affidati alla riscossione | Scaduti oltre 90gg | Maggiori di euro 1.000.000 (per le imprese collettive) (non rilevanti se crediti verso PA per importi superiori al 50%) |

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

**Art. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI**
**C.3**

***L'avviso al debitore*** *di cui al comma 1 deve essere inviato: a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b); c) dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).*

1) AdE avvisa dello scaduto il debitore tramite comunicazione art.54-bis/633
2) Inps avvisa entro 60gg il debitore del superamento dei parametri
3) L'Agenzia della Riscossione avvisa entro 60gg il debitore del superamento dei parametri

**Art. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI**
**C.4**

Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalita' previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione e' effettuata con modalita' telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.

**Art. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI**
**C.5**

I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla meta' del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalita' telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

**Art. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI**
**C.6**

Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un **elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta**, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

**Art. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI**
**C.7**

Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.

# L'OCRI ED IL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

**(D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14)**

RAVENNA, 16 APRILE 2019

FEDERICA BUZZI

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

## CRISI E INSOLEVENZA

Per «crisi» s'intende lo **stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza** del debitore, e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate**

Per «insolvenza» s'intende lo stato del debitore che si manifesta con **inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**

# OGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (OCRI)

Per «OCRI» s'intendono gli organismi di composizione della crisi d'impresa che hanno il compito di **ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta** nonché di **gestire la fase della composizione assistita della crisi, per le imprese diverse dalle imprese minori** (*come definite all'art. 2, lett. d, Ccii*)

## OGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (OCRI)

L'OCRI rappresenta un soggetto centrale in quanto ad esso è affidato il funzionamento dei nuovi istituti di allerta e di composizione assistita della crisi

L'accesso all'OCRI, sia per iniziativa autonoma dell'impresa sia a seguito di segnalazione interna (organi di controllo societari) o esterna (creditori pubblici qualificati), caratterizza l'avvio di **una fase determinante per l'impresa**, al termine della quale, alternativamente:

- Si accerta l'inesistenza degli indicatori di crisi
- Si accerta la bontà del percorso di risanamento dell'impresa
- Si perviene all'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o alla liquidazione giudiziale

## OGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (OCRI)

All'OCRI compete un ruolo centrale e molto delicato, in quanto **rappresenta il luogo in cui viene deciso se sussiste o meno la crisi d'impresa**, eventualmente anche risolvendo disaccordi tra organo di controllo e consiglio di amministrazione dell'impresa, e dove si valutano e scelgono i percorsi di risanamento da intraprendere

Pertanto, nell'ottica di **fornire un sostegno ed aiuto all'impresa**, si comprende la ragione per la quale all'impresa stessa (e suoi consulenti) l'OCRI affianca un collegio di professionisti esperti in ambito aziendale, contabile e legale che possano aiutare a trovare, nel più breve tempo possibile, le migliori misure da adottare

# OGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (OCRI)

L'OCRI è **costituito presso ciascuna CCIAA**, con il compito di **ricevere le segnalazioni** degli organi di controllo societari/revisore contabile/società di revisione, nonché dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della riscossione), **gestire il procedimento di allerta** e **assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi**

## OGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (OCRI)

Gli strumenti di allerta sono diretti a **far emergere velocemente la crisi** dell'impresa ed a trovare una soluzione attraverso **l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale**

Invece nella composizione assistita della crisi la soluzione è individuata mediante una **trattativa con i creditori**, che è agevolata dall'intervento dell'OCRI come una sorta di «mediatore attivo» tra le parti attraverso l'esame nel merito delle varie problematiche

## OGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (OCRI)

Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore sono presentate all'OCRI costituito **presso la CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa**

L'OCRI opera tramite:

- **il referente**, individuato nel segretario generale della CCIAA o un suo delegato (*soggetto appartenente sempre alla CCIAA oppure anche esterno? La norma non chiarisce*)
- **l'ufficio del referente**, che può essere costituito anche in forma associata da diverse CCIAA (*per ottimizzare l'impiego delle risorse di personale ed i relativi costi di funzionamento*)
- **il collegio degli esperti** di volta in volta nominato

# OGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (OCRI)

Il referente **assicura la tempestività del procedimento**, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti

Il referente **cura inoltre che il collegio degli esperti designato *ad hoc* sia rappresentato dalle professionalità necessarie** sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale

# OGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (OCRI)

L'ufficio del referente **assolve ad una funzione organizzativa dell'OCRI**, in quanto si occupa di gestire le comunicazioni, le riunioni fisiche o da remoto, i dati e le informazioni che saranno messe a disposizione e tutti gli aspetti organizzativi del procedimento

Il collegio degli esperti è composto da professionisti e, come tale, **rappresenta il nucleo consulenziale dell'OCRI**

## NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

L'OCRI è **attivato su segnalazione** degli organi di controllo societari/revisore contabile/società di revisione, nonché dei creditori pubblici qualificati **oppure su istanza del debitore**

Quindi, il referente dell'OCRI senza indugio comunica la segnalazione agli organi di controllo della società, se esistenti, e **nomina un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo** di cui all'articolo 356 Ccii (*albo istituito presso il Ministero di giustizia e formato dai soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del Ccii in possesso dei requisiti previsti*):

- uno designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale nel cui distretto si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato
- uno designato dal Presidente della CCIAA o da un suo delegato, diverso dal referente
- uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso ogni anno all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria

## NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

La designazione del collegio deve rispettare criteri di **trasparenza** e di **rotazione**, pur tenendo in considerazione la specificità dell'incarico, oltre che nel rispetto dell'**imparzialità** e assicurando la **presenza delle necessarie professionalità/competenze** sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale

La richiesta di designazione **non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore**, **salva l'indicazione del settore** in cui lo stesso opera **e delle dimensioni dell'impresa**, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese

## NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, **l'attestazione della propria indipendenza** sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3.

Art. 2, comma 1, lett. o), nn. 2 e 3

o) «**professionista indipendente**»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

…

2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci)

3) **non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa**

## NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di **impresa minore** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'**OCC** competente per territorio, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi

## NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

«**impresa minore**»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia

«**OCC**»: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia n. 202/2014 e ss.mm., che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal Ccii

## AUDIZIONE DEL DEBITORE

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per **l'audizione in via riservata e confidenziale**

Il collegio sceglie tra i propri componenti il **presidente**, che nomina **relatore** se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti

Il collegio **sente il debitore** e **tiene conto degli elementi di valutazione** da questi forniti oltre che **dei dati e delle informazioni assunte**

## AUDIZIONE DEL DEBITORE

**L'audizione** dinanzi al collegio dei professionisti da parte del debitore e, se nominati, degli organi di controllo societario è **riservata e confidenziale** perché:

- Recare il minor impatto possibile alle relazioni tra l'impresa ed i soggetti terzi (es. fornitori, clienti, istituti di credito, ecc.), che in questa fase non vengono coinvolti
- Consentire all'impresa la più ampia trasparenza e apertura negoziale, senza temere che le informazioni fornite possano successivamente essere controproducenti per l'impresa medesima (effetto boomerang)

## ESITO DELLA PROCEDURA DI ALLERTA

Quando il collegio ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone **l'archiviazione** delle segnalazioni ricevute.

Il collegio dispone **in ogni caso l'archiviazione** quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione

## ESITO DELLA PROCEDURA DI ALLERTA

Se il collegio rileva l'esistenza della crisi, **individua con il debitore le possibili misure** per porvi rimedio e **fissa il termine** entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione

Se il debitore **non assume alcuna iniziativa** allo scadere del termine fissato, il collegio **informa** con breve relazione scritta il referente, che ne **dà immediata comunicazione** agli autori delle segnalazioni

Se il debitore **presenta l'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore**, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 del Ccii che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento (*l'istanza del debitore può essere formulata anche all'esito dell'audizione nella procedura di allerta*)

# PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Su istanza del debitore, il collegio fissa un termine non superiore a 3 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la **ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa**, incaricando il relatore di seguire le trattative

Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, una **relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa**, nonché un **elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali**, con indicazione dei **rispettivi crediti** e delle **eventuali cause di prelazione**

Quando il debitore dichiara che **intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo**, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad **attestare la veridicità dei dati aziendali**

# MISURE PROTETTIVE

Dopo l'audizione davanti al collegio, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi **può chiedere** alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale le **misure protettive** necessarie per condurre a termine le trattative in corso (*es. sospensione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; sospensione delle prescrizioni*)

Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 del Ccii

La durata iniziale delle misure protettive **non può essere superiore a 3 mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di ulteriori 3 mesi**, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, **su conforme attestazione resa dal collegio**

## MISURE PROTETTIVE

Durante il procedimento di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente, che siano disposti il **differimento degli obblighi in caso di riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo, nonché di riduzione del capitale al di sotto del limite legale**, previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, **e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile

Su istanza del debitore, il provvedimento **può essere pubblicato nel registro delle imprese**

Le misure concesse possono essere **revocate in ogni momento, anche d'ufficio**, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio segnala al giudice competente che non è possibile giungere a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi

# CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di composizione assistita della crisi si conclude positivamente qualora il debitore sottoscriva un **accordo con i creditori**

Tale accordo deve avere **forma scritta**, è **depositato presso l'organismo** e **non è ostensibile a soggetti diversi** da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi **effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta** del debitore e con il consenso dei creditori interessati, **è iscritto nel registro delle imprese**

## CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Se allo scadere del termine del procedimento (3 mesi + eventuali ulteriori 3 mesi), non è stato concluso un accordo con i creditori e permane una situazione di crisi, il collegio invita il debitore a **presentare domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza nel termine di 30 giorni**

Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 del Ccii che non vi hanno partecipato

Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso (*relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; elenco creditori/titolari di diritti reali o personali con relativi crediti ed eventuali cause di prelazione; attestazione sulla veridicità dei dati aziendali dell'impresa*) possono essere **utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale**

## SEGNALAZIONE AL PM

Il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno **stato di insolvenza** del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà **notizia al pubblico ministero** presso il tribunale competente, nei seguenti **casi**:

- il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di composizione assistita della crisi, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione
- all'esito (*negativo*) delle trattative (*cioè decorso il termine del procedimento di composizione assistita della crisi*) il debitore non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine di 30 giorni

Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque **entro 60 giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza**

## TEMPESTIVITA' DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi **non è tempestiva** se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal Ccii oltre il termine di 6 mesi, ovvero l'istanza di composizione assistita della crisi oltre il termine di 3 mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici (*indicatori della crisi*) elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3 del Ccii.

## MISURE PREMIALI

La **tempestività** dell'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi è **necessaria ai fini dell'applicazione di misure premiali** (*anche cumulabili tra loro*)

Si citano, ad esempio, alcune misure premiali:

- durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale
- le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza

# SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROCEDIMENTO SU ISTANZA DEL DEBITORE

**Domanda del debitore**

⇩

**Collegio**

- Soggetto designato dal Presidente Tribunale
- Soggetto designato dal Presidente CCIAA
- Soggetto appartenente all'Associazione rappresentativa del settore del debitore

⇩

Fissa termine max 3 mesi per ricercare una soluzione concordata della crisi d'impresa

Se ci sono riscontri **positivi** ⇔ Se ci sono riscontri **negativi**

⇩ ⇩

Proroga di max ulteriori 3 mesi | Nessuna proroga

# SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROCEDIMENTO SU ISTANZA DEL DEBITORE

**Collegio**

acquisisce dal debitore o su richiesta predispone:

- Relazione aggiornata su situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell'impresa
- Elenco creditori/titolari diritti reali o personali, indicazione crediti e cause prelazione

**Accordo raggiunto con i creditori**

- forma scritta
- depositato c/o OCRI
- produce effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento
- può essere iscritto nel Registro imprese su richiesta debitore e consenso creditori

**Nessun accordo raggiunto** ⇨ entro 30 giorni se permane crisi

**Su invito del Collegio**

il debitore deposita domanda di accesso a una procedura art. 37 Ccii

il debitore non deposita domanda art. 37 Ccii

⇩

Collegio segnala a referente che dà notizia al PM

**OCRI**

Dà comunicazione agli organi di controllo societ. e creditori pubb. qualificati della conclusione negativa

ENTRATA IN VIGORE

LE PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI ENTRERANNO IN VIGORE DECORSI 18 MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL CCII E, QUINDI, A DECORRERE DAL

**15 AGOSTO 2020**

Il presente documento è stato elaborato anche grazie al documento di approfondimento de IL SOLE 24 ORE intitolato «Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi» di marzo 2019, nonché al volume «Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza» – a cura di Salvatore Sanzio e Diana Burroni, Zanichelli Editore, edizione 2019

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

# IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

**Ravenna 16 aprile 2019**

*Avv. Guido Fabbri*
*Studi Legali Collegati*

*Sabadini Farina Monaldi Onorati*

# FINALITÀ DELL'INTERVENTO NORMATIVO

- Favorire il concordato in continuità rispetto a quello liquidatorio;
- dare una trattazione più sistematica all'istituto;
- tradurre in precetti normativi alcuni approdi giurisprudenziali.

Il R.D. 16/03/1942, n. 267 non contiene una definizione del concordato preventivo

Al contrario, l'art. 84, primo comma del il D.lgs. 12/01/2019, n. 14 precisa che:

Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.

# Art. 84, comma 2, D.lgs. n. 14/2019

La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato,

ovvero

indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo.

# Art. 84, comma 2, D.lgs. n. 14/2019

Tuttavia il titolo od il contratto devono prevedere il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione.

In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la

disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.

# Criterio della prevalenza

Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.

**Tribunale Ravenna, 13/01/2018**

In ossequio al criterio della prevalenza, il concordato va qualificato in continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall. ogni qualvolta, alla stregua di una comparazione quantitativa fra le fonti del soddisfacimento destinato ai creditori concordatari, detto soddisfacimento deriva in massima parte dai flussi finanziari prodotti dalla continuità aziendale, piuttosto che dalle più limitate risorse ottenute attraverso la cessione di cespiti non strategici.

# Criterio della tutela dei valori occupazionali

La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso.

(Art. 84, comma 3, D.lgs. n. 14/2019)

# La soddisfazione dei creditori

A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile.

Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

# Il concordato liquidatorio

Il concordato liquidatorio è visto con sfavore dal legislatore in quanto non persegue il salvataggio dell’impresa né dei livelli occupazionali.

Si prevede che:

- La percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari non possa essere inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario;
- l'apporto di risorse esterne debba incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

# Presupposti di accesso alla procedura (Art. 85 del D.lgs. n. 14/2019)

- La legittimazione attiva spetta solo al debitore;
- deve trattarsi di un imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale;
- deve trattarsi di un imprenditore in stato d'insolvenza o di crisi

# Gli imprenditori soggetti a liquidazione giudiziale

Sono quelli non definibili imprenditori minori e che, quindi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d, D.lgs 14-2019, non presentano, congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348

(Gli imprenditori minori accedono alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento).

# Lo stato di insolvenza o di crisi

Con questa doppia definizione, l’art. 85 del D.lgs. n. 14/2019 ha unificato i due criteri che si erano succeduti nel tempo.

«Insolvenza» e «crisi» trovano le loro definizioni all’art. 2 della legge di riforma, secondo cui:

- «crisi» è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- «insolvenza» è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

# Requisiti del piano

La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87.

Il piano può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, od altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;

c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

# Assuntori

Assuntore è un soggetto terzo, che si accolla tutti i debiti dell'imprenditore, in via solidale, o anche con la sua immediata liberazione.

Norma vigente (art. 160 R.D. n. 267/1942):
*«possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato»*.

Norma riformata (art, 85, comma 4, D.lgs. n. 14/2019):
*«possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate.»*

# Classi

Com’è noto, il piano concordatario può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

La riforma ha cercato di recepire i principi elaborati dalla ricca giurisprudenza sul punto e prevede che l’istituzione delle classi, generalmente facoltativa, divenga obbligatoria nei seguenti casi

# La formazione delle classi è obbligatoria

- per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
- per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
- per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

# Trattamento dei privilegiati

**(art. 85, comma 7)**

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

# Trattamento dei privilegiati

- Il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
- Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'*art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.

# Presentazione della domanda

**La domanda si propone con ricorso.**

**La competenza appartiene al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali**

Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

- a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
- b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
- c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante

## Art. 39 D.lgs. n. 14/2019

Il ricorrente deve depositare:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;

## Segue art. 39 D.lgs. n. 14/2019

Il ricorrente deve depositare:

- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

## Art. 87 D.lgs. n. 14/2019

Il ricorrente deve, inoltre depositare un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

# IL CONTENUTO DEL PIANO

Il piano deve indicare:

a) le cause della crisi;

b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;

**d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;**

**e) i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;**

f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

# Concordato in bianco

La riforma continua a prevedere la possibilità di proporre un concordato con riserva.

Difatti, ai sensi dell’art. 39 il debitore può depositare unitamente alla domanda unicamente:

- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti;
- l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

# Concordato in bianco

## Art. 44, comma 1, lett. a)

Il Tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato.

Il termine concedibile per il deposito della proposta risulta, quindi, più breve di quello previsto dalla legislazione attuale, che è compreso tra sessanta e centoventi giorni, prorogabile di sessanta giorni (art. 160, sesto comma, R.D. n. 267/1942).

**Art. 44, D.lgs. n. 14/2019**

Il Tribunale:

nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura;

ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.

Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale.

# Effetti della presentazione della domanda

## Art. 46

Dopo la presentazione del ricorso il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di apertura della procedura

I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione.

Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

# Effetti della presentazione della domanda

Il legislatore, all’art. 94 ha confermato il principio del c.d. «spossessamento attenuato»

Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

**L’art. 94 del nuovo codice dell’insolvenza ribadisce che:**

fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione.

# Alienazioni ed affitti di beni e d’azienda d’azienda

L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.

Il tribunale può autorizzare in caso di urgenza tali atti senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento.

Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità.

# Rapporti contrattuali pendenti
## (art. 97)

I rapporti contrattuali pendenti proseguono dopo il deposito dell'istanza di concordato. Tuttavia, il debitore può chiedere che siano sospesi o sciolti se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione.

Lo scioglimento può essere chiesto solo quando sono presentati il piano e la proposta.

L'istanza, prima del suo deposito in Tribunale, deve essere notificata alla controparte la quale può depositare memoria entro sette giorni dalla notifica.

In caso di scioglimento, alla controparte spetta un indennizzo che il debitore deve quantificare nell'istanza e che è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato.

La sospensione chiesta nella fase «in bianco» non può superare il termine concesso per la presentazione del piano. Negli altri casi non può superare i trenta giorni dal decreto di apertura, non prorogabili

# L’abolizione del c.d. «automatic stay»

Con una norma di forte impatto anche sistematico, la riforma ha abolito l’effetto protettivo automatico del patrimonio del debitore.

Attualmente, la legge fallimentare prevede che, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

L’effetto protettivo non è più previsto dalla legge di riforma, come conseguenza automatica della presentazione del ricorso, ma può conseguire alla concessione di una misura protettiva ex artt. 54 e seguenti, D.lgs. n. 14/2019.

La domanda di una misura protettiva può essere contenuta nel ricorso per ammissione a concordato preventivo ed, in tal caso, gli effetti decorrono dalla pubblicazione del ricorso nel registro imprese.

Il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed è reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2.

## Art. 8, D.lgs n. 14/2019

La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

# Proposte concorrenti

**Art. 90 D.lgs. n. 14/2019**

La disciplina ricalca sostanzialmente quella dettata dagli articoli 163 e 163 bis, legge fall., con poche varianti.

Le proposte concorrenti possono essere depositate da chi rappresenti almeno il dieci percento dei crediti.

Per calcolare tale percentuale non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

Le proposte concorrenti non possono essere proposte se il piano assicura il soddisfacimento di almeno il trenta percento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale soglia è abbassata rispetto al quaranta percento della disciplina attuale e si abbassa ulteriormente al venti percento se nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24.

La proposta concorrente non può essere presentata da soggetti correlati al debitore.

La proposta concorrente deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

# Offerte concorrenti

## Art. 91, D.lgs. n. 14/2019

La disciplina si applica quando il piano:

- comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso, in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni oppure l'affitto dell'azienda;
- quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.

Il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti.

Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva.

Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte.

Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.

# Ammissione alla procedura di concordato.

La principale novità è costituita dalla previsione di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.lgs. n. 14/2019, secondo cui il Tribunale, al fine dell'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo verifica:

l'ammissibilità giuridica della proposta

e

## la fattibilità economica del piano

In questo modo il legislatore prende atto della faticosa evoluzione giurisprudenziale sul punto, ed, in particolare, dell'orientamento che si era sviluppato a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 1521 del 23 gennaio 2013 .

# L’abolizione dell’udienza di convocazione dei creditori

La seconda novità di assoluta rilevanza risiede nel fatto che la riforma ha abolito l’udienza di convocazione di cui all’art. 174 Legge fall.

Per cui, il Tribunale non fissa più l’udienza ma *«stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori»*

**(Art. 47, comma 1, lett. c)**

# La relazione del commissario

**Non vi sono particolari modifiche rispetto alla precedente disciplina, di cui all'art. 72, legge fall.**

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

# Il voto dei creditori

Il voto è espresso con modalità telematiche.

Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle concorrenti eventualmente presentate, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato.

Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.

Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i creditori, coloro che hanno formulato proposte alternative, i garanti e gli altri coobbligati, anche in via di regresso, possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale.

Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.

Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati entro cinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

# Le maggioranze

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Inoltre:

- se il concordato prevede delle classi occorre che la maggioranza sia raggiunta nel maggior numero di classi;
- nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato.

Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'*articolo 2359, primo comma, del codice civile* possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.

# Chiusura della procedura

La procedura si chiude a seguito del giudizio di omologazione.

Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.

Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale.

Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

L’art. 117 del codice riproduce l’art. 184 della legge fallimentare, disponendo che:

- il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso;
- tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso;
- salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente, l'art. 105 del nuovo codice stabilisce che il concordato è eseguito sotto la sorveglianza del Commissario giudiziale, che deve riferire al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

# Concordato di gruppo

## Artt. 284 e ss.

Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.

La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa.

Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna.

Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono:

- prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo;
- prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.

Il tribunale omologa il concordato di gruppo qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.

# GRAZIE PER L’ATTENZIONE

# LA CRISI DI IMPRESA

Punti salienti di: liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

# Finalità

- Coerenti con la ratio del provvedimento: accelerazione dei tempi ottenuto tramite:
  - Maggior professionalità di chi gestirà la crisi (artt. 356, 357 e 358 CCI);
  - Preferenza verso procedure meno invasive;
  - Mantenimento per quanto possibile della dinamica aziendale;
  - Valorizzazione di tutti i i cespiti non solamente materiali, ma anche derivanti da rapporti giuridicamente esistenti.

# Una novità interessante sull'iniziativa

- L'art. 37 CCI prevede una iniziativa unitaria per cui:
- 1.La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.

MA

2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso **del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.**



FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

# Conseguenze sull'apertura

- Maggiori oneri di produzione documentale (art. 40 CCI)
- Maggiori garanzie per chi "subisce" una istanza volta ad ottenere la sottoposizione a liquidazione giudiziale (art. 41 CCI)
- Maggior rigore formale per la rinuncia alla istanza (art. 43 CCI)

# Gli organi

- Tribunale concorsuale
- Giudice delegato
- Curatore poteri sostanzialmente analoghi a quelli dell'attuale disciplina, con forte incentivo ala velocizzazione (art. 130 CCI che prende il posto del vecchio art. 33 l.f.)
- Altro elemento che depone nel senso della velocizzazione è la nomina entro 30 giorni dalla sentenza del comitato dei creditori (art. 138 CCI)



FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

# Effetti

- Sui beni del debitore : apprensione al curatore che può scegliere motivamente se non apprenderne alcuno se i vantaggi per la procedura sono minori (artt. 142 – 149 CCI)
- Effetti per i creditori (artt. 150 -162 CCI)



FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

# Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori

- Atti a titolo gratuito fino ai due anni anteriori son appresi alla procedura per il semplice effetto della dichiarazione id liquidazione giudiziale (art. 163 CCI)
- Da segnalare il recepimento in CCI dell'art. 2467 c.c. (postergazione e revocatoria) tramite l'at. 164 CCI
- Azione revocatoria ordinaria (165 CCI e fallimentare (art. 166 CCI)
- Adeguamento a modifica legge Cirinnà e unioni civili (art. 169 CCI)
- Limiti temporali : esperimento entro 3 anni dalla apertura della procedura (decadenza) e di 5 anni dal fatto (prescrizione) (art. 170 CCI)

# La liquidazione e i rapporti preesistenti

- Si registrano modifiche (art. 172 CCI ) che recepiscono sostanzialmente orientamenti giurisprudenziali o risolvono contrasti

- Artt. 189 , 190 191 CCI disegnano una nuova realtà del rapporto di lavoro nella liquidazione giudiziale

# Artt. 189, 190 e 191 CCI

- I contratti di lavoro entrano in una sorta di limbo (sospensione) che può durare sino a quattro mesi
- Il curatore può subentrarvi se è necessaria forza lavoro per la prosecuzione
- Decorsi quattro mesi il curatore deve esprimersi
- Quindi il curatore può (i) subentrare (ii) risolvere e, se non assume una decisione, (iii) decorsi 4 mesi il rapporto è risolto di diritto
- Viene dettata una disciplina autonoma (da verificare se e quanto deroghi) per il licenziamento collettivo (art. 172, comma sesto lett. da a) a g)

# Alcune osservazioni

- Interessante apertura che evidenzia come il legislatore del 2019 abbia effettivamente avuto a cuore gli interessi dell'attività di impresa
- Emergeranno problemi interpretativi su cosa si debba intendere "sospensione" e coordinamento interno tra risoluzione del rapporto di lavoro e licenziamento
- Ma soprattutto è necessario capire come questa disciplina si interseca con il rapporto socio /lavoratore e cooperativa di lavoro

# Altri temi

- Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale:

  si tagliano tempi e si responsabilizza il curatore che diviene il dominus nell'interesse della celerità

Accertamento del passivo

Non si registrano grandi novità solo

accelerazione dei tempi

# Attività dell'impresa: favor verso la continuità e conservazione del valore

- Si inverte la soluzione della attuale disciplina:

  La continuità diventa la norma a meno che non ci siano controindicazioni per i creditori (art. 211 CCI)

- Massimo favor verso la concessione in affitto di azienda dell'intera azienda o di suoi rami funzionali senza gara , ma con forme che garantiscano la conoscenza (art. 212 CCI) con tempi molto agili

- Programma di liquidazione redatto dal curatore entro massimo 180 giorni da quello della sentenza nel quale il curatore deve dichiarare cosa intenda fare per la liquidazione più utile cercando di preservare al massimo il valore dinamico dell'azienda (art. 213 CCI). Il programma di liquidaizone deve contenere una termine finale ed è sottoposto al Giudice per la verifica del rispetto dei termini

# Sostanziale affinamento delle ulteriori fasi di

- Vendita
- Ripartizione dell'attivo
- Viene facilitata la chiusura (art. 234 CCI) consentendola anche in presenza id procedimenti pendenti nel qual caso si procede ad un riparto dopo la chiusura
- Concordato (artt. 240 253 imprenditore individuale – 254 267 società CCI)

# Uno dei punti di maggior novità: l'esdebitazione

- 1.L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.
- Viene recepita l'indicazione della Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 per la quale (20° considerando) pr la quale *gli effetti del fallimento, in particolare la stigmatizzazione sociale, le conseguenze giuridiche e le incapacità di far fronte ai propri debiti sono un forte deterrente per gli imprenditori che intendano avviare un'attività o ottenere una seconda opportunità anche se è dimostrato che gli imprenditori dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo la seconda volta*

# Problemi

- Come si attua con le persone giuridiche e quali sono in questi casi gli effetti
- Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente quindi a procedura ancora aperta .
- Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.
- Condizioni di meritevolezza e concedibilità verificate dal Tribunale concorsuale (art. 281 CCI)

# La liquidazione giudiziale e i gruppi di imprese

- Storico ritardo del legislatore italiano nella disciplina dei gruppi
- Tentativi empirici (nomina dello stesso giudice, commissario) poi finiti nel nulla con alcune pronuncie della Cassazione
- Ora possibili
- il concordato di gruppo
- Liquidazione giudiziale di gruppo

# Cosa prevede il CCI

- Individuazione della esigenza di procedere ad una procedura di gruppo rimanendo comunque autonomi i patrimoni (art. 287 comma primo CCI)
- Nomina degli stessi organi
- Redazione di un unico programma di liquidazione
- Se in tempi differenziati la competenza segue la prima dichiarati
- Se le procedure sono singole viene previsto obbligo di cooperazione, collaborazione e coordinamento (art. 288 CCI)

# In specifico i gruppi …

- Art. 2 lett. h) che definisce il "gruppo di imprese"come l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

# Segue i gruppi

- Problemi interpretativi e di applicazione
- L'art. 287 CCI parla di "unico ricorso"
- Nel caso della liquidazione giudiziale il ricorso può essere presentato dai creditori con conseguenti problemi di valutazione da parte del Tribunale di valutare se esistano i presupposti. Si possono aprire corse alla liquidazione che posson portare a esiti pericolosi
- Del gruppo di cooperative art. 2545 septies c.c. possono fare parte anche soggetti non cooperativi con le conseguenti problematiche di accesso
- Azione di responsabilità ai sensi dellart. 2497 c.c.
- Azioni per la declaratoria di inefficacia delle azioni infragruppo volte

# Liquidazione coatta amminstrativa

- Anche in questo caso si applicano le norme antecedenti con alcune importanti modifiche derivanti dalla esperienza
- Rimane il doppio binario regolato dal criterio della prevenzione
- È sancita la possibilità  di presentare il concordato preventivo (e quindi anche le altre procedure minori)

# Alcuni cenni

- Dichiarazione di insolvenza che può essere ante o post ammissione
- La dichiarazione di insolvenza fa scattare per di esperire le azioni a tutela dei creditori
- Il termine decorre dalla nomina del commissario
- Il procedimento è recepito tout court da quello della liquidazione giudiziale
- Gli organi sono autorità che vigila sulla liquidazione che sostituisce il Giudice , il commissario che sostituisce il curatore, il comitato di sorveglianza che sostituisce quello dei creeditori

# Segue

- Rimane il sistema di informazione preventiva (art. 308 CCI)
- Preclusione delle possibilità di proporre domande art. 309 CCI
- Il commissario ha tutti i poteri per la liquidazione dell'attivo, ma…
- Rimane vigente il vecchio sistema della necessaria autorizzazione della autorità di vigilanza (art. 307 CCI) con riferimento a riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, lricognizioni di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni, svincolo delle cauzioni, accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori in quanto l'art. 307, oltre l'esperimento delle azioni di responsabilità sottopone ad autorizzazioni anche questi se di valore indeterminato o superiore a euro 1032

# Da ragionare

- L'art. 316 CCI stabilisce che l'autrità amministrativa di vigilanza debba
- a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;
- b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa minore è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;
- c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
- N.b. necessità di coordinazione con il D.Lgs, 220/2002